

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 20 luglio 2006, prot. n. 12022

Dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri. Modalità di presentazione.

Il Comune ha chiesto un parere in merito alla validità delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, presentate personalmente da uno soltanto dei sette consiglieri comunali. In particolare, si chiede di conoscere se possa essere accettata l'unica istanza presentata e sottoscritta dai consiglieri dimissionari, con contemporanea allegazione delle fotocopie dei rispettivi documenti di identità.

Al riguardo l'articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140, dispone che "le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci."

Occorre precisare che lo scrivente Ufficio, come già evidenziato dall'Amministrazione, si è già espresso in merito alle modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, nei pareri citati nel quesito (note prot. n. 12706 del 27.07.2005 e prot. n. 15692 del 26.09.2005), evidenziando che, in considerazione degli adempimenti formali previsti dalla citata normativa, intesi a garantire l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dimettere la carica, si ritengono prive di efficacia le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge.

In relazione al citato parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 3049, del 10.10.2002¹, giova sottolineare che tale pronunciamento è riferito alle disposizioni di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, nella formulazione che non prevedeva modalità diverse dalla materiale e personale consegna al protocollo da parte dell'interessato, antecedente alla modifica apportata dal legislatore nel 2004.

Peraltro, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel citato parere mantiene piena attualità, laddove si afferma che le disposizioni sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non risultano applicabili alla fattispecie in esame per il fatto che esse non possono venire riferite ad atti di natura politica per i quali è richiesta la consapevole e inequivocabile volontà da parte del singolo consigliere di rassegnare il mandato politico conferitogli dagli elettori.

¹ Così come integrato dal successivo parere 11 dicembre 2002, n. 5567.